

Resta fermo in ogni caso di cessazione dal servizio, ad eccezione del caso di rimozione per gravi addebiti, il contributo dell'Amministrazione al premio annuo di assicurazione.

Tale deliberazione, dopo il voto del Consiglio, dovrà essere comunicata al Direttore Generale.

Il Comm. Cesaro esprime il dubbio che il Consiglio abbia il potere di deliberare al riguardo, ritenendo che la sede legittima per il provvedimento che s'invoca sia il regolamento per il personale.

Il Comm. Petrelli rileva che nessuna disposizione di legge limita la facoltà del Consiglio, il quale può regolare la posizione del Direttore Generale in caso di cessazione dal servizio nella forma che ritiene più conveniente o in sede di regolamento o mediante apposita deliberazione.

Trattasi di fare ora per il Comm. Giordani quello che non solo gli altri Enti parastatali hanno già fatto per i propri Direttori Generali, ma anche lo stesso